



***REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI
PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI
RILEVANZA COMUNITARIA***

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/02/2019

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2. Principi comuni

Art. 3. Valore stimato degli appalti pubblici

Art. 4. Responsabile Unico del Procedimento

Art. 5. Competenze per le procedure di gara e per l'aggiudicazione

TITOLO II

STRUMENTI DI ACQUISTO

Art. 6. Convenzioni CONSIP

Art. 7. Mercato elettronico

TITOLO III

PROCEDURE DI GARA

Art. 8. Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro

Art. 9. Procedura negoziata per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 36, comma 2, lett. b)

Art. 10. Procedura negoziata per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro

Art. 11. Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza

Art. 12. Procedure ordinarie

Art. 13. Indagini di mercato/manifestazione di interesse

TITOLO IV

REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTROLLI

Art. 14 . Rotazione

Art. 15. Controlli sul possesso dei requisiti

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16. Stipula del contratto

Art. 17. Variazione importi soglie comunitarie

Art. 18. Disposizioni transitorie

Art. 19 Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1. - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure relative agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice") e delle indicazioni fornite dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione.

2. In particolare, il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dal Comune di Zola Predosa per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi:

a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;

I «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», sono i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi del D.Lgs 206/2007 (Riconoscimento delle qualifiche professionali: attuazione direttiva 2005/36/CE) e s.m.i.. Tali affidamenti rientrano tra gli affidamenti di servizi e come tali sono assoggettati al CIG e non soggetti agli adempimenti relativi agli incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che il Comune di Zola Predosa ritenga indispensabili a supporto dell'attività del Responsabile Unico del Procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al Codice dei contratti.

b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice;

c) nei settori speciali, in quanto compatibile.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).

Art 2. - Principi comuni

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

2. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile Unico del Procedimento è nominato con atto formale dal Direttore/Responsabile competente tra i dipendenti di ruolo addetti al Servizio, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. In caso di carenza in organico di figure qualificate si fa riferimento a quanto previsto al comma 2 del successivo art. 4.

3. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento garantisce, in aderenza:

a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità per gli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
4. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
5. Nessuna acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica e per consentire l'applicazione della disciplina del presente Regolamento.
6. Tutti gli atti delle procedure di affidamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).
7. Il valore dell'appalto inferiore alla soglia comunitaria non esclude la possibilità di avviare comunque procedure di affidamento ordinarie. Ai sensi dell'art. 36, comma 9 del Codice, in caso di ricorso alle procedure ordinarie, i termini minimi stabiliti per la procedura aperta e ristretta possono essere ridotti fino alla metà rispetto a quelli previsti, rispettivamente, dagli artt. 60 e 61 del Codice dei contratti Pubblici.
8. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa, nonché gli obblighi di ricorso alle aggregazioni e alle centralizzazioni negli acquisti di cui agli art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e quelli in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 38 del Codice.

Art. 3. - Valore stimato degli appalti pubblici

- 1. Ai fini del calcolo del valore complessivo di gara del singolo appalto da affidare, nel rispetto delle soglie definite all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, occorre tenere conto delle eventuali opzioni di rinnovo e proroga dello stesso.
- 2. Il valore di affidamento dell'appalto è calcolato in base al parametro di riferimento per la presentazione dell'offerta economica e può non coincidere con il valore posto a base di gara.
- 3. È vietato in ogni caso suddividere artificiosamente una fornitura, un lavoro o un servizio, aventi carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi al fine di eludere le soglie di rilevanza comunitaria.
- 4. Alle procedure disciplinate nel presente Regolamento si applica, ove possibile, la previsione normativa relativa alla suddivisione degli appalti in lotti funzionali e prestazionali al fine di favorire la partecipazione delle piccole imprese.

Art. 4. - Responsabile Unico del Procedimento

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della Legge n. 241/1990, per ogni singola procedura di affidamento il Comune individua, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero nell'atto di avvio di ogni singolo intervento non incluso

nella programmazione, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

2. Il RUP è nominato con atto formale del Direttore/Responsabile dell'unità organizzativa competente per l'acquisizione della prestazione, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, nel rispetto di eventuali norme regolamentari organizzative del Comune. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio nel Comune. In caso di mancata nomina formale, il RUP coincide con il Direttore/Responsabile preposto all'unità organizzativa competente per l'acquisizione della prestazione. L'incarico di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

3. Il RUP deve essere in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per i quali è nominato, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle relative linee guida ANAC.

4. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso, nell'invito a presentare un'offerta.

5. Il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. Più specificamente, fermo restando quanto previsto dalla Legge n. 241/1990 e dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il RUP svolge i compiti indicati dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle linee guida ANAC.

6. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il RUP adotta, ove ne abbia la competenza, provvedimenti a valenza esterna.

7. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche in caso di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza.

8. In caso di acquisti centralizzati e aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 31, comma 14, del Codice, la funzione di Responsabile del Procedimento viene svolta congiuntamente dal RUP comunale e dal RUP del modulo aggregativo, nel rispetto delle rispettive competenze.

Art. 5 - Competenze per le procedure di gara e per l'aggiudicazione

1. Il RUP cura le attività di gestione delle procedure connesse all'attività negoziale, secondo quanto disciplinato nel precedente art. 4.

2. In sede di gara il Responsabile del Procedimento formalmente designato:

a) esamina la documentazione amministrativa;

b) attiva il soccorso istruttorio, se necessario;

c) approva l'elenco degli offerenti ammessi e degli offerenti esclusi;

d) approva la proposta di aggiudicazione.

3. Il RUP può essere supportato da un seggio di gara.

4. Laddove il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica ed economica delle offerte è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice.

5. In caso di affidamento di contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di lavori di importo inferiore a un milione di euro o che non presentano particolare complessità, nel rispetto del principio di rotazione, possono essere nominati, qualora sia possibile, alcuni componenti interni all'Ente, escluso il Presidente, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto della gara. I componenti interni non devono aver svolto, né svolgere, alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativi al medesimo appalto.

6. Per quanto concerne la disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici di cui all'art. 78 Codice, si applicano le disposizioni contenute nelle

Linee Guida n. 5 dell'ANAC recanti “*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*”.

TITOLO II

STRUMENTI DI ACQUISTO

Art. 6 - Convenzioni CONSIP

1. La Convenzione è un Contratto Quadro in virtù del quale l'operatore economico individuato da CONSIP, fino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla Convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fornisce beni e servizi agli Enti che aderiscono alla Convenzione tramite la stipula di singoli Contratti Attuativi.
2. In presenza di Convenzioni attive CONSIP o della centrale di committenza regionale che presentino contenuti comparabili con il lavoro, la fornitura e il servizio da acquisire, nel caso in cui si proceda ad effettuare una procedura di gara autonoma, è previsto l'obbligo di utilizzare i parametri qualità-prezzo delle Convenzioni stesse come limiti massimi, ai sensi e per gli effetti, anche sanzionatori, previsti dalla legislazione vigente.
3. In mancanza di Convenzioni attive CONSIP o della centrale di committenza regionale, possono essere di riferimento i prezzi eventualmente pubblicati da ANAC per la tipologia di lavori, beni e di servizi da acquisire tramite le procedure disciplinate dal presente Regolamento. I prezzi di riferimento eventualmente pubblicati da ANAC costituiscono costo massimo di aggiudicazione.
4. Nel caso previsto al precedente comma 3 corre comunque l'obbligo di dare atto nella determina a contrarre che la preventiva consultazione del sito www.acquistinrete.it non ha evidenziato la presenza di alcuna iniziativa a livello di Convenzioni attive con parametri di qualità ed elementi identificativi essenziali comparabili con l'appalto da affidare.
5. Il ricorso alle Convenzioni attive CONSIP o della centrale di committenza regionale è obbligatorio per l'acquisizione di lavori, beni e servizi rientranti nelle categorie individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 7 - Mercato elettronico

1. Il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è uno strumento mediante il quale effettuare acquisizioni di lavori, beni e servizi per importi fino alle soglie comunitarie, oltre le quali è obbligatorio esperire una gara europea.
2. In presenza dell'obbligo di ricorso al Mercato elettronico ovvero agli altri mercati elettronici, per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi si procede tramite:
 - a) ordine diretto (ODA);
 - b) trattativa diretta;
 - c) richiesta d'offerta (RDO);
3. L'ordine diretto (ODA) fa seguito ad un confronto concorrenziale delle offerte al pubblico presenti sul Mercato elettronico. Tale confronto concorrenziale è comparato all'eventuale richiesta di più preventivi esterni. Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'atto con cui dispone il perfezionamento dell'ordine diretto, qualora, utilizzando i filtri messi a disposizione del sistema, non abbia aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, deve motivare le ragioni della scelta. Mediante l'ordine diretto è possibile perfezionare solo affidamenti diretti entro la soglia di valore di € 40.000,00.
4. La trattativa diretta concretizza una procedura negoziata con un solo operatore economico e, sussistendone i presupposti da richiamare e motivare nella determina di affidamento, può essere utilizzata per perfezionare un affidamento diretto anche in esito ad una indagine di mercato.

5. La richiesta di offerta (RDO) concretizza una procedura negoziata. Si applicano in tal caso le regole e i principi che la normativa e il presente Regolamento dettano per le procedure negoziate. E' facoltà del RUP utilizzare la RDO anche per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 ed è possibile invitare un numero di operatori economici inferiore a quello minimo previsto dal Codice dei contratti.

6. L'obbligo di utilizzo del mercato elettronico può essere derogato:

a) nella fattispecie indicata al comma 1 del successivo art. 8;

b) qualora il bene o il servizio pur presente sul mercato elettronico non possieda quelle qualità essenziali che lo rendono idoneo a soddisfare le esigenze dell'Ente. In tali casi la motivazione del mancato ricorso al mercato elettronico deve essere adeguatamente dettagliata e giustificata.

TITOLO III

PROCEDURE DI GARA

Art. 8. - Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018, modificativo dell'art.1, comma 450, della Legge n. 296/2006, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 euro si può procedere tramite affidamento diretto. In tale caso per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti, del Mercato elettronico o di strumenti di e-procurement. Resta fermo l'obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva ai fini del pagamento del corrispettivo.

2. I lavori, i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro, compresi i servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, possono essere affidati direttamente anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

3. L'affidamento diretto deve essere motivato. Se del caso, l'onere motivazionale può venire integrato con l'acquisizione da parte del RUP di due o più preventivi di spesa da parte degli operatori economici del settore di riferimento.

4. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

5. Le soglie di cui al presente articolo sono da intendersi al netto dell'IVA.

6. La procedura prende avvio con la determina a contrarre che deve indicare:

(a) l'interesse pubblico da soddisfare;

(b) le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi da acquistare;

(c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;

(d) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;

7. Si può procedere ad affidamento diretto tramite la stessa determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta dell'operatore economico, il possesso da parte del medesimo dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

8. Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro la motivazione della scelta dell'affidatario può essere espressa in forma sintetica nella relativa determina di affidamento.

9. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, comma 3, del presente Regolamento, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:

- Sistema telematico di e-procurement mediante la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP ovvero, in alternativa, altra piattaforma di Mercato Elettronico accreditata e riconosciuta a livello nazionale (es. MEPA) ovvero regionale (es. INTERCENTER) come indicato ai precedenti articoli 6 e 7;

- Albo Fornitori e Professionisti, se costituito dal Comune, oppure di altro Ente/istituzione/soggetto individuato;
 - Avviso di Manifestazione d'interesse preliminare.
 - Indagine di mercato, anche tramite richiesta di preventivi, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato ed i prezzi correnti, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre.
10. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 9. - Procedura negoziata per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 36, comma 2, lett. b)

1. L'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro può essere effettuato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti.¹

2. I servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

3. I servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti.

4. Le soglie indicate nel presente articolo sono da intendersi al netto dell'IVA.

5. Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente alle modalità di cui all'art. 8, comma 9.

6. La procedura prende avvio con la determina a contrarre che, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende perseguire, le caratteristiche delle opere/beni/servizi da acquisire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, il valore dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali riportate nei documenti di gara allegati (capitolati/schemi di contratto ecc.).

7. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 10. - Procedura negoziata per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro

1. L'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro può essere effettuato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti. Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.²

2. Per l'affidamento di lavori il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente alle modalità di cui all'art. 8, comma 9.

3. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre prevista al comma 6 dell'articolo precedente.

4. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. Il termine dilatorio non trova applicazione qualora sia stata presentata o sia stata ammessa una sola offerta o non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva.

1 Confronta art. 18 "modifica transitoria all'art. 36 introdotta dalla Legge 145/18 in vigore dal 01/01/19"

2 Confronta art. 18 "modifica transitoria all'art. 36 introdotta dalla Legge 145/18 in vigore dal 01/01/19"

5. Per i lavori di importo pari o superiore ad 1.000.000,00 di euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice l'operatore economico viene selezionato con il ricorso alle procedure ordinarie previste dal combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 59 e seguenti del Codice.

Art. 11. - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi sia determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da uno specifico verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.

2. Il verbale è redatto dal Responsabile del servizio tecnico o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza e riporta una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei relativi provvedimenti di impegno della spesa e di ordinazione.

3. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale e/o imprevedibile che richiedano un intervento immediato, l'Ufficio tecnico dispone l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e provvede alla redazione del relativo verbale riportante le informazioni indicate al precedente comma 1.

4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile Unico del Procedimento o dal tecnico da questi incaricato.

5. Il Responsabile del settore tecnico redige entro dieci giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.

Art. 12. - Procedure ordinarie

1. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro e per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza europea il Responsabile Unico del Procedimento procede mediante procedure ordinarie, avvalendosi di Centrali di Committenza o soggetti aggregatori qualificati.

Art. 13. - Indagini di mercato/manifestazione di interesse

1. Il Comune, prima di avviare una procedura di gara, al fine di individuare gli operatori da invitare, può svolgere attività di esplorazione del settore di riferimento dell'appalto ai sensi delle Linee Guida n. 4 approvate dall'A.N.AC. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01 marzo 2018, in particolare tramite:

a) indagine di mercato, preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze del Comune di Zola Predosa.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dal RUP, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici nonché dei prezzi da essi risultanti e pubblicati sul mercato elettronico o di altre stazioni appaltanti, di altri fornitori esistenti, anche attraverso la consultazione della rete o di altri canali di informazione, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento, con verifica di listini e prezzari di beni, lavori, servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica, oltre ad ogni altro elemento di conoscenza, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre, avendo cura di escludere quelle

informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. Il RUP deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

b) consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, purché in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

c) pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara (da avviare successivamente) riportante:

- l'oggetto e il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali dell'esecuzione della prestazione (tempi, modalità, gestione...);
- i requisiti di idoneità professionale;
- eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria;
- eventuali capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- indicazioni circa il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, tenuto conto dell'importo e della rilevanza dell'affidamento;
- i criteri di selezione degli operatori economici da invitare;
- l'indicazione della PEC o altro indirizzo di posta elettronica cui ricevere le comunicazioni del committente;
- il nominativo del RUP con cui prendere i contatti per informazioni;

2. Al fine di assicurare l'opportuna conoscenza dell'attività di esplorazione del mercato, il RUP pubblica un avviso sul profilo dell'Ente e all'albo pretorio on line per un periodo ragionevole di almeno 15 giorni, salvo diverse valutazioni e comunque non meno di 5 giorni per motivate ragioni di urgenza.

3. Il RUP approva con determina l'avviso di manifestazione di interesse contenente gli elementi indicati alla lettera c).

4. Le candidature dovranno ritenersi valide esclusivamente per l'affidamento oggetto della manifestazione di interesse.

TITOLO IV REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTROLLI

Art. 14. – Rotazione

1. In attuazione dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e delle linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01 marzo 2018, il Comune intende disciplinare il principio di rotazione da applicare nell'ambito degli inviti e degli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

2. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invitare a procedure dirette all'affidamento di un appalto, il contraente uscente e l'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

3. Al fine di cui al presente articolo la rotazione si applica agli affidamenti ed agli inviti, con riferimento all'affidamento effettuato nell'arco del semestre precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere (SOA), ovvero ancora nello stesso settore di servizi e rientrino nella stessa fascia di valore di cui al successivo

comma 5. L'arco temporale previsto al precedente capoverso non si applica agli affidamenti di durata contrattuale superiore ai 6 mesi per i quali il principio di rotazione viene applicato con riferimento all'affidamento immediatamente precedente qualora si tratti della stessa tipologia di prestazione e rientri nella medesima fascia di valore.

4. Il Comune, al fine di assicurare l'efficienza della gestione delle prestazioni può affidare più lavori ad uno stesso operatore economico sino a quando la sommatoria dei singoli affidamenti raggiunga il valore di euro 40.000 euro. Raggiunta tale soglia, in caso di successivi affidamenti, si applica l'arco temporale previsto al precedente comma 3.

5. La rotazione si applica agli affidamenti rientranti nelle fasce di valore economico individuate in base alle acquisizioni di norma effettuate dal Comune di Zola Predosa e di seguito indicate:

A) servizi e forniture:

- 1) da 5.000 euro a 10.000 euro
- 2) da 10.001 euro fino a 20.000 euro
- 3) da 20.001 euro fino a 39.999 euro
- 4) da 40.000 euro fino alla soglia comunitaria;

B) lavori:

- 1) da 40.000 euro fino a 149.999 euro
- 2) da 150.000 euro fino a 309.600 euro
- 3) da 309.601 euro fino a 619.200 euro
- 4) da 619.201 euro fino a 999.999 euro

6. Il provvedimento con cui si identifica la natura e l'importo della fascia di riferimento deve essere adeguatamente motivato in ordine a ragioni oggettive o logico-funzionali;

7. Non sono consentiti con specifico riferimento agli ultimi tre anni precedenti l'affidamento, operazioni anomale o frazionamenti artificiosi delle commesse o delle fasce, ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto volti alla violazione o all'elusione del principio di rotazione.

8. Il principio di rotazione non si applica ai contratti di appalto ed alle concessioni di servizi che siano state espressamente escluse dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici, con riferimento agli articoli 17, 17 bis, 18, 19 e 20 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

9. La rotazione non si applica laddove l'affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali il Comune di Zola Predosa non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;

10. Il principio di rotazione può essere derogato a fronte di:

- a) affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, con motivazione sintetica della scelta contenuta nella determina a contrarre;
- b) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
- c) servizi, beni o lavori relativi a particolari attività, forniture o opere la cui esecuzione o fornitura, se effettuata da soggetti diversi dal precedente affidatario, può comportare un pregiudizio all'Ente, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
- d) procedura aperta gestita interamente su piattaforme telematiche di negoziazione;
- e) circostanze di somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice ed al precedente art. 11.

11. L'affidamento in via eccezionale al contraente uscente deve essere motivato in ordine al carattere di continuità, accessibilità, disponibilità, completezza, esclusività e/o infungibilità della prestazione da fornire. In riferimento ai servizi sociali, agli altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice ed ai servizi connessi forniti dalle organizzazioni associative, l'affidamento al contraente uscente tiene conto altresì delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti.

Art. 15.- Controlli sul possesso dei requisiti

1. Lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro.

In caso di affidamento diretto, il Comune ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita auto dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso il Comune procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

2. Lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e inferiore a 20.000,00 euro.

In caso di affidamento diretto, fatta salva la facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'auto dichiarazione dell'operatore economico come indicato al precedente comma 1, il Comune, prima della stipula del contratto, procede comunque alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

3. Importi superiori a 20.000,00 euro.

In caso di affidamento diretto il Comune, prima di stipulare il contratto procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Stipula del contratto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di comunicazioni, ovvero tramite scrittura privata.
2. Per gli affidamenti di importo superiore a 40.000,00 euro fino a 150.000,00 effettuati tramite procedura negoziata, la stipula del contratto avviene di norma mediante scrittura privata;
3. Per gli affidamenti di importo superiore a 150.000,00 effettuati tramite procedura negoziata, la stipula del contratto avviene di norma mediante scrittura privata autenticata;
4. Nel caso di contratti conclusi mediante sistemi di e-procurement (Mepa) il contratto è generato dalla piattaforma di mercato elettronico utilizzata per la procedura. In tal caso non si applicano i commi precedenti e si procede alla sottoscrizione digitale del documento generato dal sistema..
5. Ad esito della procedura negoziata, il Comune pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente.
6. Per gli affidamenti effettuati tramite procedura ad evidenza pubblica, la stipula del contratto avviene mediante atto pubblico senza limiti di valore contrattuale.

Art. 17. - Variazione importi soglie comunitarie

1. I valori delle soglie di affidamento sono soggetti a revisione periodica da parte della Commissione Europea e pertanto ogni variazione degli stessi si intende direttamente applicata al presente Regolamento.

Art. 18 Disposizioni transitorie

1. In deroga all'art. 36, comma 2, del Dlgs 50/16, ai sensi dell'art.1, comma 912 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio) che dispone: *"Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'art 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b) dell'art 36 del d.lgs n. 50 del 2016 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000"*, il Comune di Zola Predosa ha facoltà di applicare la disposizione di cui sopra per il periodo indicato;
2. Salvo diversa previsione normativa, a decorrere dal 1/1/2020 la disposizione di cui al precedente comma 1 si intende automaticamente decaduta.

Art. 19.- Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa Delibera di approvazione.
 2. È espressamente abrogato dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento il "Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia", approvato dal Consiglio Comunale di Zola Predosa con Delibera n. 67 del 31.10.2007.
- Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono altresì abrogate tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altri atti comunali precedentemente approvati.